



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il Presidente

COMUNICAZIONE N. 142

AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO

AI PRESIDENTI DELLE CAM

AI PRESIDENTI DELLE CAO

LORO SEDI

Oggetto: adempimenti degli Ordini -art. 12 ter del D.L. 75/2023.

Cari Presidenti,

facendo seguito alla Comunicazione FNOMCeO n. 101/2023 in cui è stata portata a conoscenza degli Ordini la conversione in legge del decreto legge 75/2023 che con l'art.12-ter ha inserito all'art. 2, comma 2 bis, del decreto legge n. 101/2013 dopo il primo periodo la seguente disposizione: *“Ogni altra disposizione diretta alle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del D. Lgs, 165/2001, non si applica agli Ordini, ai Collegi, ai relativi organismi nazionali, in quanto aventi natura associativa, che sono in equilibrio economico e finanziario, salvo che la legge non lo preveda espressamente.”*, si evidenzia quanto segue.

Il comma 2-bis, dell'art. 2, nella parte già in vigore, come modificata dall'art. 50 del dl n. 124/2019 precisa che gli Ordini e Collegi professionali e i relativi organismi nazionali si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, con i propri regolamenti:

– ai principi del D. Lgs. 165/2001 ad eccezione dell'art. 4, e dell'art.14 e Titolo III del D. Lgs. 150/2009

– ai **soli** principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica **ad essi relativi**. Le modifiche, evidenziate in neretto, apportate dal dl n.124/2019, hanno ristretto ulteriormente il campo dei principi ai quali gli Ordini si devono adeguare specificando i soli principi ad essi relativi.

L'art. 12-ter del dl 75/2023, sulla scia di indirizzi giurisprudenziali enunciati nella sentenza TAR Sicilia, sezione di Catania, n. 2307 del 5 dicembre 2018, nonché nella più recente sentenza TAR Lazio n. 14283 del 2 novembre 2022, ha precisato poi che, per procedere a ritenere applicabile agli Ordini ogni altra disposizione diretta alle PP. AA., non è sufficiente il generico riferimento all'art.1, comma 2, del D.lgs.165/2001, ma è necessario che ci sia un esplicito richiamo agli Ordini medesimi (che sono in equilibrio economico e finanziario) effettuato con norma primaria.

Tale disposizione, evidentemente, tiene nella dovuta considerazione il fatto che gli Ordini, enti pubblici non economici a carattere associativo dotati di autonomia regolamentare, patrimoniale e finanziaria non gravano sulla finanza pubblica, ed evita improprie assimilazioni ad altre amministrazioni pubbliche. Infatti, gli orientamenti che in passato hanno più volte ritenuto



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il Presidente

applicabili al comparto degli Ordini professionali normative rivolte genericamente al comparto pubblico si basavano sul formale richiamo operato dalle varie fonti conferenti al citato art. 1, comma 2, TU pubbl. imp., piuttosto che delimitare precisamente il proprio campo di applicazione in funzione degli obiettivi e del singolo intervento legislativo. Con la conseguenza di generare effetti paradossali, e molteplici dubbi interpretativi.

Queste difficoltà vengono oggi finalmente superate. L'innovazione in commento raggiunge finalmente l'obiettivo di escludere la soggezione automatica degli Ordini professionali a normative genericamente riferite al comparto pubblico, e afferma l'opposto principio in forza del quale, ogni qual volta il legislatore intenda estendere agli Ordini e ai Collegi professionali previsioni od obblighi che caratterizzano il regime delle PP. AA., lo debba prevedere espressamente (come avvenuto, ad esempio con l'art. 3 del decreto legislativo n. 97/2016, il cd. correttivo alla normativa sulla trasparenza, che ha chiarito l'applicabilità di taluni obblighi di trasparenza anche agli ordini professionali, "in quanto compatibili").

Pertanto, verificato che la relativa normativa richiami esplicitamente gli Ordini, si dovrà dar seguito agli adempimenti:

1. La comunicazione all'Anagrafe Tributaria in quanto esplicitamente previsto dall'art.7, comma 3, del DPR 605/1973;
2. In materia di disciplina riguardante l'accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA ai sensi dell'art. 2-bis, comma 2, del D. Lgs.33/2013 in quanto gli Ordini professionali sono menzionati tra i soggetti sottoposti alla normativa;
3. Rispetto al SICO l'ultimo capoverso dell'art. 2-bis del dl n. 101/2013 ribadisce che per gli Ordini e i Collegi professionali restano fermi gli adempimenti previsti dall'art.60, comma 2, del D. Lgs.165/2001 prevedendo la necessità per gli Ordini di inviare i dati relativi ai costi del personale.

Allorché la norma primaria non menzioni esplicitamente gli Ordini e peraltro vi sia riferimento a disposizioni che riguardano le PA che incidono sul bilancio statale, si può ragionevolmente ritenere che non debba farsi luogo:

1. Al Censimento delle partecipazioni pubbliche che all'art.2 del D. Lgs.175/2016 fa un generico richiamo all'art. 1, comma 2, del D. Lgs.165/2001 e non menziona gli Ordini;
2. Alla Comunicazione dello stock del debito commerciale in quanto l'art.1, comma 2, della Legge 196/2009 fa un generico richiamo all'art.1, comma 2, del D. Lgs.165/2001 e non menziona gli Ordini.
3. Per quel che riguarda il Codice dell'Amministrazione digitale, sia la nomina del Responsabile per la transazione digitale di cui all'art.17 del CAD che la pubblicazione degli obiettivi di accessibilità AGID sono adempimenti che non prevedono espressamente gli Ordini professionali come soggetti tenuti¹.
4. Parimenti, l'inserimento dei dati sul sistema GEDAP di cui all'art. 50 del D. Lgs.165/2001 in ambito di gestione di istituti sindacali e non sindacali concessi ai dipendenti pubblici, non prevede espressamente gli Ordini come destinatari, secondo quanto previsto dal citato art.2, comma 2-bis del decreto - legge n. 101/2013 e ss.mm.ii.
5. Relativamente alla redazione e pubblicazione del PIAO, sistema integrato di programmazione dell'ente per garantire la semplificazione, la qualità la trasparenza dei



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il Presidente

servizi ai cittadini e i processi in materia di accesso che sostituisce i piani della performance, del lavoro agile e dell'anticorruzione l'ANAC si è già pronunciata nella direzione di escludere gli Ordini professionali dagli adempimenti relativi e la Federazione ha fornito a suo tempo le informazioni relative con le Comunicazioni nn.193 e 214/2022.

Si evidenzia infine che il Piano dei fabbisogni del personale (PFP) e il Piano di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), contenuti nel sistema integrato di programmazione dell'ente, debbano essere comunque redatti singolarmente dagli Ordini.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e si inviano i più cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
Filippo Anelli

Ufficio Legale -cda

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.445/2000 e del D. Lgs.82/2005

ⁱ Art. 1, comma 1, lett. z), del D.Lgs. n. 82/2005 rubricato "Definizioni": z) pubbliche amministrazioni centrali: le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici non economici nazionali, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300